

SCHEDA TECNICA

**PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI FORNITORI
DI ULTIMA ISTANZA E DEI FORNITORI DEL SERVIZIO DI DEFAULT DISTRIBUZIONE
A PARTIRE DALL'1 OTTOBRE 2016.
MODIFICHE AL TIVG, AL TIMG E ALL'ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE 102/2016/R/COM**

465/2016/R/gas (*)

Con la delibera 465/2016/R/gas l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico:

1. ha definito i criteri e le modalità per lo svolgimento, da parte di Acquirente Unico, delle procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei *fornitori di ultima istanza* (FUI) e dei fornitori del *Servizio di default* (FD_D) a partire dall'1 ottobre 2016;
2. ha stabilito interventi in merito alla disciplina sulle condizioni di erogazione dei servizi di ultima istanza;
3. è intervenuta con specifici interventi sulla disciplina del *Servizio di default distribuzione* (SdD), con particolare riferimento alle attività che rimangono nella responsabilità delle singole imprese di distribuzione;
4. ha definito interventi finalizzati al completamento della voltura.

In maggior dettaglio:

1) Procedure per la selezione dei FUI e degli FD_D a partire dall'1 ottobre 2016

Relativamente alle procedure di selezione per il FUI, che si svolgeranno nel prossimo mese di settembre, la delibera 465/2016/R/gas tiene in considerazione gli indirizzi definiti con decreto ministeriale 22 luglio 2016.

Nel dettaglio, l'*Allegato A* della delibera disciplina gli indirizzi relativi alle procedure di selezione dei FUI e degli FD_D per l'erogazione dei servizi di ultima istanza nel periodo di durata massima compresa tra l'1 ottobre 2016 e il 30 settembre 2018¹. In tale disciplina si è mantenuta la coerenza di operatività e erogazione tra i due servizi (anche in termini di aree geografiche e durata).

Rispetto alle precedenti procedure di selezione (svoltesi per selezionare i FUI e gli FD_D per il periodo dall'1 ottobre 2014 al 30 settembre 2016) sono stati:

- integrati i requisiti di ammissione, al fine di considerare anche specifici requisiti di onorabilità per gli amministratori e i legali rappresentanti;
- confermate le aree geografiche e le modalità di selezione degli operatori (offerte sulla base di variazioni di prezzo alla componente variabile della QVD);
- integrate le informazioni che devono essere messe a disposizione dei soggetti partecipanti alle procedure al fine di agevolare le valutazioni inerenti alle offerte.

2) Condizioni di erogazione dei servizi di ultima istanza

Le modifiche alle condizioni di erogazione tengono conto degli esiti del documento di consultazione 338/2016/R/gas.

In particolare, la delibera 465/2016/R/gas ha:

- a) modificato le condizioni di erogazione del servizio:
 - i. prevedendo l'applicazione di corrispettivi crescenti nel tempo, con livelli più tutelanti per i clienti finali per il primo periodo di tre mesi di erogazione del servizio²;

¹ Il termine dei servizi di ultima istanza potrebbe essere anticipato in conseguenza dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di modifica del servizio di tutela di prezzo.

² A titolo di esempio, a un cliente domestico e condominio uso domestico (consumi < 200.00 Smc/a) servito nel FUI verrebbero applicate:

- le condizioni economiche del servizio di tutela per i primi 3 mesi di erogazione del servizio;

- ii. adeguando il livello del corrispettivo INA³ anche sulla base delle informazioni raccolte nel passato periodo di erogazione dei servizi e, in generale, sulla morosità dei clienti serviti nel settore del gas naturale;
 - b) istituito un apposito meccanismo di perequazione dei ricavi dei FUI e degli FDD al fine di garantire ai medesimi un livello di ricavi determinato sulla base dei parametri offerti nell'ambito delle procedure;
 - c) confermato i meccanismi di copertura degli oneri morosità così come attualmente definiti dalla regolazione;
 - d) incrementato la frequenza minima di fatturazione di ciascun servizio, prevedendo altresì un'apposita informativa al cliente finale al momento dell'attivazione del medesimo.
- 3) *Interventi relativi alla disciplina del SdD distribuzione, con particolare riferimento alle attività che rimangono nella responsabilità delle singole imprese di distribuzione***

Gli interventi alla disciplina del SdD distribuzione tengono conto:

- degli esiti del documento di consultazione 71/2016/R/gas, in cui l'Autorità ha definito i propri orientamenti in merito alla valutazione delle istanze di versamento parziale o esonero del versamento degli ammontari previsti in caso di esito negativo delle iniziative giudiziarie che le medesime devono intraprendere per la disalimentazione dei punti del SdD distribuzione⁴. In tale ambito, infatti, i soggetti rispondenti hanno indicato la necessità di effettuare specifici interventi sulla disciplina del SdD distribuzione finalizzati a minimizzare i casi ritenuti critici nella procedura di disalimentazione dei punti e delle iniziative giudiziarie che le imprese di distribuzione devono intraprendere;
- degli esiti del documento di consultazione 338/2016/R/gas, in cui l'Autorità ha consultato anche specifici orientamenti relativamente agli adempimenti in capo all'impresa di distribuzione per l'erogazione del servizio di un cliente non moroso decorsi 6 mesi di permanenza nel servizio.

In particolare, la delibera 465/2016/R/gas ha effettuato, tra l'altro:

- a) interventi propedeutici all'attivazione del SdD distribuzione:
 - i. integrazioni alle informazioni che il venditore uscente deve mettere a disposizione dell'impresa di distribuzione, in caso di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione propedeutica all'attivazione del SdD distribuzione, modificando altresì le modalità di messa a disposizione di tali informazioni;
 - ii. possibilità dell'impresa di distribuzione di esperire tentativi di chiusura del punto nel periodo ricompreso tra la suddetta richiesta di Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione e l'attivazione del SdD distribuzione;
- b) specifici interventi in tema di iniziative giudiziarie:
 - i. attraverso l'integrazione dei contratti per rendere maggiormente esplicito il diritto di accesso al punto di riconsegna da parte dell'impresa di distribuzione;
 - ii. al fine di chiarire meglio le modalità di riconoscimento degli oneri relativi alle iniziative giudiziarie sostenuti dall'impresa di distribuzione;
 - iii. prevedendo che le medesime iniziative giudiziarie non debbano essere intraprese qualora:
 - il costo delle iniziative giudiziarie risulti potenzialmente superiore al potenziale beneficio derivante dalla sospensione del punto;
 - il cliente servito del SdD distribuzione sia non moroso.

- le condizioni economiche del servizio di tutela incrementate di una percentuale pari al 100% del parametro β offerto dal FUI in sede di procedure, per il periodo successivo;

mentre a un cliente usi diversi (consumi < 50.000 Smc/a) servito nel FUI verrebbero applicate:

- le condizioni economiche del servizio di tutela incrementate di una percentuale pari al 70% del parametro β offerto dal FUI in sede di procedure nei primi tre mesi;
- le condizioni economiche del servizio di tutela incrementate di una percentuale pari al 100% del parametro β offerto dal FUI in sede di procedure, per il periodo successivo;

³ Tale corrispettivo è applicato ai clienti non disalimentabili nel FUI e, per il SdD distribuzione, a tutti i clienti morosi o decorsi 6 mesi dall'erogazione del medesimo servizio. L'INA concorre alla copertura degli oneri della morosità riconosciuti agli esercenti i servizi.

⁴ Le osservazioni alla consultazione relative alla valutazione delle istanze per l'esonero parziale o totale del versamento delle penali applicabili in caso di mancata disalimentazione del punto di riconsegna da parte del distributore sono ancora oggetto di approfondimenti da parte degli uffici dell'Autorità.

4) *Interventi finalizzati al completamento della voltura*

Gli interventi a completamento della voltura riguardano i *casi di non accettazione della richiesta di voltura richiesta dal cliente finale da parte del venditore*. In tali casi, la delibera 465/2016/R/gas prevede che il venditore sia tenuto a informare il cliente finale della possibilità di richiedere la voltura a un qualsiasi venditore compreso il FUI, qualora ne abbia diritto, indicandogli i riferimenti e le condizioni del servizio. Non viene invece introdotto, al fine di mantenere omogeneità con la regolazione della voltura del settore elettrico, un meccanismo automatico di attivazione del FUI nel caso il cliente finale non si rivolga neanche al FUI.

Per quanto riguarda infine *i casi di richieste di voltura su un punto servito nell'ambito del SdD distribuzione*, viene nuovamente esplicitato come, poiché si tratta di un servizio funzionale a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione e la corretta contabilizzazione del gas consumato da un cliente finale che non ha titolo a prelevare, non è configurabile in capo all' esercente il servizio un obbligo a contrarre. In tali casi, l'unica modalità prevista per l'accesso al punto di riconsegna è richiedere un'attivazione dopo la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, compiuta dall'impresa di distribuzione. Tale richiesta di attivazione, formulata da una nuova controparte commerciale, costituirebbe elemento informativo per l'impresa di distribuzione del venir meno degli elementi ostativi alla disalimentazione. L'impresa di distribuzione, quindi, potrebbe dare seguito alla richiesta assumendo come eseguita la disalimentazione e provvedendo all'immediata successiva attivazione da parte del nuovo cliente in continuità di fornitura.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentoale.